

PROCEDURA N. 7 - Procedura acquisti

Destinatari

Tutto il personale dipendente DigiCamere Scarl, che nell'ambito delle proprie funzioni ha necessità di effettuare acquisti, sia di beni di consumo, servizi e forniture, sia di beni di investimento.

Finalità e contesto di riferimento

La presente norma disciplina le modalità di acquisto di beni di consumo/servizi e forniture e di beni di investimento, al fine di assegnare precise responsabilità interne nella gestione degli acquisti. Ha inoltre l'obiettivo di verificare che economicamente ci siano i mezzi per finanziare l'acquisto, controllando che lo stesso sia effettuato nel giusto tempo di utilizzazione del bene/servizio. Inoltre garantisce la tempestiva assegnazione del costo alla commessa di riferimento.

La presente procedura dà attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 50/2016 integrato e corretto dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56. e alla normativa vigente. Inoltre per la presente procedura acquisti si prende atto, della bozza di regolamento-tipo che disciplina la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria delle Camere di Commercio inviato da Unioncamere Nazionale in data 14 luglio 2017 e adattato alla tipologia societaria e alla struttura organizzativa, gestionale ed operativa di Digicamere. Inoltre le scelte effettuate nel regolamento dovranno essere verificate alla luce dei possibili aggiornamenti da parte dell'ANAC delle linee guida n.4 sul sotto-soglia e qualora dovessero emergere significativi aggiornamenti si provvederà ad aggiornare tale procedura acquisti.

Il personale dipendente che ha la necessità di effettuare acquisti sia di beni di consumo/servizi sia di beni d'investimento deve utilizzare la piattaforma BPM, piattaforma utilizzata da Digicamere e dall'intera holding camerale. La piattaforma BPM si compone di diversi flussi ognuno con specifiche funzioni e finalità:

- BPM Flusso Acquisti (RdA)
- BPM Flusso Determine (Determine del Dirigente e del Direttore Generale)

Si precisa che sia il Flusso Acquisti (RdA) sia il Flusso Determine permettono il collegamento automatico tra i vari applicativi attualmente in essere per l'attribuzione del costo alla commessa di riferimento, come il CongesWeb.

Per entrambi i flussi, Determine e Acquisti RdA, si rimanda all' All. 1 e 2 – Flusso Determine e Acquisti RdA con rappresentazione dello schema di flusso.

Le modalità e condizioni di utilizzo della piattaforma BPM sono riportate nella Intranet Aziendale, all'interno della sezione Strumenti, Amministrazione Digitale.

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE

DI SERVIZI E FORNITURE

(ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. *Codice dei contratti pubblici*)

Approvato dal Cda Digicamere - riunione del 22 /07/11

1° modifica approvata dal Cda Digicamere – riunione del 03/07/12

2° modifica approvata dal CdA DigiCamere – riunione del 27/07/17

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizioni	pag. 22
Art. 2	Oggetto e ambito di applicazione	pag. 22
Art. 3	Principi	pag. 23
Art. 4	Il Responsabile unico del procedimento	pag. 24
Art. 5	Commissione giudicatrice	pag. 24
Art. 6	Il Direttore dell'esecuzione del contratto	pag. 25

SEZIONE II

PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 7	Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento	pag. 25
---------------	---	----------------

SEZIONE III

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8	Servizi e forniture	pag. 26
Art. 9	Lavori di somma urgenza	pag. 29
Art. 10	Collaudo e verifica di conformità	pag. 29
Art. 11	Esecuzione e Pagamenti	pag. 29
Art. 12	Forma ed esecuzione del contratto	pag. 30

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «Codice», il Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.* (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).
 - b. «Commissione», la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del codice.
 - c. «RUP», il Responsabile Unico del Procedimento (rif. art. 4).
 - d. «Fornitore qualificato», l'operatore economico selezionato sulla base dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi: di idoneità professionale, di capacità economica e di finanziaria capacità tecniche e professionali.
 - e. «RdA», la Richiesta di Acquisto, (Flusso BPM Acquisti) documento con il quale si fornisce l'input alla Area/Ufficio acquisti per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio.
 - f. «RdO», la Richiesta di Offerta, documento che il RUP trasmette a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio
 - g. «CIG», il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del codice.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate da Digicamere per l'affidamento e gestione dei contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. (art. 35 c. 3 del Codice, in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto).
2. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dal regolamento di contabilità per il funzionamento dei servizi di cassa interni.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.
5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice etico e di comportamento adottati da Digicamere in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 3

Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento si garantisce, in aderenza, ai seguenti principi previsti dall'art. 30 del Codice:
 - a) Economicità: (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto);
 - b) Efficacia: (congruità dei procedimenti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati);
 - c) Tempestività: (esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);
 - d) Parità di trattamento: (valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione).
 - e) Rotazione: (esigenza di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico).
 - f) Proporzionalità: (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento);
 - g) Trasparenza e Pubblicità: (esigenza di conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure).
 - h) Non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici: (effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati);
 - i) Correttezza nell'affidamento ed esecuzione: (condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione).
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
4. In caso di consultazione di più operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, sarà possibile, con adeguata motivazione, far partecipare l'operatore uscente e gli operatori invitati in precedenti consultazioni, ove si intenda attivare un confronto con un numero ampio di operatori.
5. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti.
6. Qualora il numero degli operatori economici iscritti nell'elenco fornitori o individuati tramite indagine di mercato, in possesso dei requisiti necessari, risulti inferiore al numero minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice - l'Amministrazione può derogare al principio di rotazione, previa pubblicazione di un avviso sul proprio profilo di committente per almeno 15gg.
7. Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
8. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi, beni relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 4

Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto. Il RUP viene individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui

all'art. 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione.

2. Il Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti « Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni » sia al c.5 dell'art. 31 del Codice, tra i dipendenti dell'ente, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

3. Con l'approvazione del budget annuale è possibile nominare come RUP il Dirigente responsabile del budget di commessa o uno più funzionari da esso delegati, se tale incarico non è in contrasto con le competenze previste dalla normativa vigente sopracitata nonché i volumi dei contratti, la loro tipologia e complessità lo consentano.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 6.

5. Il Responsabile del Procedimento riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente poiché in tal caso provvede direttamente.

6. Il Responsabile del Procedimento, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente poiché in tal caso provvede direttamente.

7. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, i cui componenti sono nominati tra i dipendenti dell'Ente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione, con esclusione del Presidente.

2. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del citato Codice, continua ad essere nominata, con specifico atto, dal Direttore Generale.

Art. 6

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, a meno che Digicamere non determini diversamente, il Responsabile del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente dell'Ufficio camerale deputato all'acquisizione del servizio, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.

3. Il direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni, servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.

4. Al direttore di esecuzione del contratto sono affidate le rispettive funzioni indicate nelle linee guida ANAC n.3.

SEZIONE II

PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 7

Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento

1. L'acquisizione di Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
 - a) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
 - b) il budget annuale approvato ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto aziendale;
2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie del fabbisogno e la predisposizione della determina a contrarre appartengono al Dirigente dell'Area responsabile della spesa o al Responsabile dell'ufficio.
3. L'avvio delle procedure di affidamento avviene mediante una Richiesta di Acquisto (RdA), inizializzata attraverso il flusso BPM Acquisti RdA (allegato 2), autorizzata dal Dirigente responsabile della spesa e trasmessa all'Ufficio acquisti di Digicamere. Gli elementi da inserire nella RdA, (utilizzando altresì il campo note e ove necessario allegando eventuali file nella sezione "fascicolo") vengono di seguito specificati distinguendo per ciascuno di essi quelli aventi finalità interna/operativa da quelli ritenuti essenziali per la determina a contrarre o atto equivalente, sulla base di quanto indicato nel presente regolamento:
 - a) nominativo e area organizzativa del richiedente (interno);
 - b) data di presentazione della richiesta (operativo);
 - c) caratteristiche delle opere, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale per i lavori di maggiore complessità (essenziale);
 - d) importo massimo stimato per l'acquisto e /o disponibilità economica nel budget (essenziale);
 - e) durata contrattuale (essenziale);
 - f) proposta di requisiti di ammissione richiesti (essenziale);
 - g) criteri di selezione adottati;
 - h) principali condizioni contrattuali o rinvio condizioni generali di contratto ove esistenti(essenziale);
 - i) nominativo del RUP in relazione all'oggetto del contratto (essenziale);
 - j) indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta (interno);
 - k) eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi per le prestazione di importi superiori a 40.000,00 euro (interno);
4. Il RUP, a seguito della presentazione della RdA, inserirà gli elementi essenziali di cui al comma3, in una Richiesta di Offerta (RDO) da sottoporre agli operatori economici che si intendono consultare per gli affidamenti diretti o invitare ad una procedura negoziata.

SEZIONE III

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8

Servizi e Forniture

A) Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro possono avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art. 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'art. 2, comma 4:

- mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma 1, lettera *bbbb*) dell'art. 3 del codice);
- indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dai prezzi risultanti dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (n.d.r. storico ed indagini di mercato).

La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3. L'affidamento al contraente uscente richiede un onere motivazionale più stringente; esso può basarsi o sulla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero sul grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, piena soddisfazione espressa dai destinatari del bene/servizio fornito...) ovvero sulla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ottenuta.

4. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore nei seguenti casi:

- a) il bene o servizio è considerato infungibile;
- b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
- c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
- d) se esistono strumenti alternativi di verifica della congruità rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo, quali ad esempio quelli indicati al precedente comma 2.

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzati mediante unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti di carattere generale. La Determina di Affidamento predisposta ed inizializzata dall'Ufficio Acquisti, è quella del Direttore Generale (DG), salvo eventuali deleghe da quest'ultimo concesse e rese operative.

6. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro risulta non necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva. (art. 93 c. 1 e art. 103 c. 11 del Codice).

7. In alternativa alla determina di affidamento e successiva stipulazione del contratto è possibile procedere con un Ordinatoivo estratto da sistemi informatici d'acquisto di Digicamere, attualmente piattaforma BPM, qualora completo, insieme ad eventuali allegati, degli elementi essenziali individuati nell'articolo precedente. Digicamere intende procedere con un Ordinatoivo, come atto finale del processo di gestione della RdA (vedi flusso RdA) firmato sempre dal Direttore Generale, salvo eventuali deleghe da lui concesse, e secondo quanto sopra indicato, purché l'acquisto abbia importo entro i 3.000 euro + IVA e concerne:

- Materiale di consumo;
- Acquisto di Forniture, escluse le prestazioni professionali, che abbiano caratteristica di standardizzazione (es licenze, materiale di piccolo HW – accessori vari)

Per richieste di acquisto di hardware o software

Il dipendente effettua la richiesta utilizzando la piattaforma <http://assistenza.digicamere.it/>. In seguito l'area interna che gestisce i sistemi e i servizi ICT provvede all'evasione della richiesta con disponibilità di beni già a magazzino o predisponendo l'RDA che proseguirà il suo consueto iter (vedi punto 1). Se si procede ad evadere la richiesta con un

bene disponibile a magazzino, l'iter si ritiene concluso. Nel caso in cui si dovesse provvedere all'acquisto, il responsabile che gestisce i sistemi/servizi ICT, in accordo con l'ufficio Acquisti, valuta se è possibile accorpate più richieste per procedere all'acquisto tramite Consip, Sintel o altra piattaforma, ove possibile. A questo proposito si ritiene opportuno effettuare una pianificazione semestrale degli acquisti hardware e software e procedere indicativamente con due macroacquisti annuali.

A questo proposito si rimanda al documento "Procedura richiesta hw e sw" pubblicato sulla intranet nella sezione "Approvvigionamenti". **Si raccomanda di seguire con particolare attenzione la procedura prevista per le licenze software.**

8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con Digicamere devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il citato possesso dei requisiti.

9. I requisiti di cui al precedente punto devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

10. La dichiarazione resa dall'Operatore Economico, indicata al precedente c. 7, individuato quale affidatario sarà sottoposta a verificata prima della stipula del contratto e, nelle more della creazione della Banca dati di cui al comma 5 dell'art. 81 del Codice, Digicamere provvederà ad effettuare le verifiche secondo quanto indicato nel successivo comma 10.

11. Nei casi di affidamento sul mercato elettronico di importo inferiore a 40.000 euro, Digicamere provvederà ad acquisire il DURC, acquisire la visura del registro imprese al fine di accertare l'inesistenza di procedure concorsuali. In attesa dell'istituzione della Banca Dati nazionale degli operatori economici art. 81 del Codice, Digicamere, in seguito all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - resa dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale - provvederà ad attivare tutte le altre verifiche previste dalla normativa vigente e, nelle more degli esiti da parte degli Enti competenti, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (Art.80 comma 12 del Codice). La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti da Digicamere nella RdO.

12. Nei mercati elettronici, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice è effettuata dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 6-bis del Codice.

13. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'art.97 del Codice; tuttavia Digicamere potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

B) Affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata che prevede la consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, così individuati:

- a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- b) sulla base di indagini di mercato.

2. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Direttore Generale e deve riportare: le caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali, la richiesta o meno della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del Codice.

3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti" nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC.

4. La determina di affidamento deve essere emanata dal Direttore Generale fino ad un massimo di € 200.000,00 e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.

5. Nel caso di acquisti di beni e servizi con valore superiore a € 200.000,00 + IVA, il dirigente richiedente predispone bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione, la quale deve contenere l'approvazione degli elementi essenziali del capitolato, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la nomina del Responsabile del Procedimento, l'eventuale nomina del Direttore Esecuzione del Contratto, nonché la nomina del firmatario del contratto. Il Cda approva quindi l'avvio della procedura di gara e autorizza il Direttore Generale ad espletare tutti gli adempimenti per il completamento della stessa. In seguito all'aggiudicazione del contratto, il dirigente richiedente il bene o il servizio predispone bozza di determinazione del Direttore generale per l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione della gara; in seguito l'Ufficio Acquisti comunica al vincitore e ai partecipanti l'esito della gara.

6. Gli operatori devono possedere: requisiti generali art. 80 e requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche richiesti nella determina a contrarre quali ad esempio iscrizione al Registro delle CCIAA ed esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento; requisiti legati alla capacità economica e finanziaria.

C) Acquisti di beni o servizi con valore superiore a € 209.000 + IVA (Valore Soglia Comunitaria)

L'Ufficio Acquisti procede con l'attivazione di una gara per l'aggiudicazione di un contratto pubblico di rilevanza comunitaria, secondo le modalità definite dal vigente Codice dei contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture (D.lgs. 50/2016). Vengono applicate quindi, anche in questo caso, tutte le procedure relative all'avvio delle gara, in primis la delibera del Consiglio di Amministrazione che deve contenere l'approvazione degli elementi essenziali del capitolato ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la nomina del Responsabile del Procedimento, l'eventuale nomina del Direttore Esecuzione del Contratto, nonché la nomina del firmatario del contratto. Il Cda approva quindi, l'avvio della procedura di gara e autorizza il Direttore Generale ad espletare tutti gli adempimenti per il completamento della stessa. In seguito all'aggiudicazione del contratto, il dirigente richiedente il bene o il servizio predispone determinazione del Direttore Generale per l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione della gara; in seguito l'Ufficio Acquisti comunica al vincitore e ai partecipanti l'esito della gara.

Art. 9

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente la determina del Direttore Generale, salvo deleghe specifiche, che deve prevedere le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 10

Collaudo e verifica di conformità

1. L'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del c. 2 dell'art. 102 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento che consente l'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, come previsto dal c. 3 dell'art. 113-bis del Codice

Art. 11

Esecuzione e Pagamenti

Le fatture sono liquidate da Digicamere con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche della regolare certificazione/collauda delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.

Il certificato di verifica di conformità per forniture/servizi sono sostituiti ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il pagamento della fattura è subordinato a DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento Digicamere provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'art. 30 del Codice.

I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 12

Forma ed esecuzione del contratto

1. I contratti, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere. Lo scambio può avvenire tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici .
2. I contratti non previsti dal comma 1, sono stipulati mediante scrittura privata.
3. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, ed ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.

1) Allegati

All. 1 a - FLUSSO DETERMINA "CON SPESA", "ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI" e "SENZA SPESA – TUTTI GLI UFFICI"


All. 1 b - FLUSSO DETERMINA "SENZA SPESA – UFFICIO PERSONALE"

All. 2 – FLUSSO RICHIESTE D'ACQUISTO CON BPM


2) Decorrenza

La presente norma ha decorrenza immediata.

All. 1 a Proc. 7 - FLUSSO DETERMINA "CON SPESA", "ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI" e "SENZA SPESA – TUTTI GLI UFFICI"



All. 1 b Proc. 7 - FLUSSO DETERMINA "SENZA SPESA – UFFICIO PERSONALE"



All. 2 - Flusso Richiesta d'Acquisto con l'utilizzo piattaforma BPM

